



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 1° marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Cremona**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO n. 29/2022 – Quesito polizza assicurativa professionale

L'ordine di Cremona chiede indicazioni circa la copertura della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale dell'attività di redazione della relazione dell'esperto *ex art. 2501 – sexies c.c.* in caso di fusione di società, rappresentando il fatto che molte compagnie assicuratrici ritengono che l'attività in questione sia di competenza esclusiva dei revisori contabili e, pertanto, non rientrante tra le competenze dell'iscritto all'Albo come definite nell'ordinamento professionale. Conseguentemente, l'attività in questione resa ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 2501 - *sexies c.c.* andrebbe ricompresa in polizza con pattuizione speciale.

Come è noto, l'art. 2501 – *sexies c.c.* prevede che la relazione debba essere redatta da uno o più esperti scelti tra i soggetti di cui all'art. 2409 – *bis*, primo comma, c.c., vale a dire tra società di revisione legale o revisori legali iscritti nell'apposito registro (si tratta del registro dei revisori legali tenuto presso il MEF e la cui disciplina è contenuta nel capo III del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

La disposizione precisa che se la società incorporante è una s.p.a. o una s.a.p.a. l'esperto o gli esperti sono designati dal tribunale del luogo in cui è posta la sede sociale e non dalle parti; se la società è quotata in mercati regolamentati, inoltre, l'esperto è scelto tra le società di revisione iscritte al registro, essendo pertanto preclusa, in tal caso, la nomina del revisore persona fisica.

In base alla richiamata normativa, pertanto, il Commercialista potrà effettuare tale attività solo se sia iscritto anche al registro dei revisori legali.

La polizza assicurativa del Commercialista, qualora non preveda la copertura per tutte le attività che il soggetto iscritto al registro dei revisori legali può espletare conformemente alla normativa vigente, dovrà essere estesa anche a tali attività.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani